

CAPITOLO 1

L'ORDINAMENTO GIURIDICO E LE NORME

SOMMARIO: 1. L'ordinamento giuridico e i caratteri delle norme. – 2. Gli strumenti di attuazione della norma. – 3. L'applicazione degli strumenti di attuazione del precetto e il principio di legalità. – 4. Norme a contenuto non precettivo. La funzione promozionale del diritto. – 5. La derogabilità della previsione normativa. Le norme speciali e le norme eccezionali. – 6. Le clausole generali e la certezza del diritto. – 7. Diritto pubblico e diritto privato: le branche del diritto. – 8. Unitarietà dell'ordinamento.

1. *L'ordinamento giuridico e i caratteri delle norme*

Ogni gruppo di persone organizzato, e cioè ogni società, al fine di assicurare la pacifica convivenza e l'ordinato svolgimento delle relazioni interindividuali, si dà delle regole di comportamento che vincolano tutti i consociati. Tali regole sono espresse, in genere, attraverso precetti, vale a dire attraverso comandi che impongono a chiunque si trovi in una particolare situazione di comportarsi in un determinato modo, e che stabiliscono altresì, per il caso in cui il precetto normativo sia violato, una serie di conseguenze che possono anche consistere in vere e proprie sanzioni.

Precetti

I precetti in questione si definiscono *norme*. Essi, per la maggior parte, sono, almeno nella nostra tradizione giuridica, posti da una o più autorità titolari appunto di potere normativo, e sono rivolti a tutti i cittadini, sicché sono dotati del carattere della *generalità*, in ciò distinguendosi da altri comandi, quali quelli che promanano dalle sentenze o dagli atti amministrativi, che sono, invece, normalmente rivolti ad uno o più soggetti determinati.

Norme

Proprio perché indirizzate a tutti i consociati, le norme sono, sotto il profilo del contenuto, individuate da regole o proposizioni *astratte*: chiunque si trovi, infatti, nella situazione prevista dalla disposizione normativa deve comportarsi secondo quanto da essa prescritto o deve soggiacere alle conseguenze in essa contemplate. Da ciò consegue che la norma è, in ipotesi, passibile di essere applicata un numero indefinito di volte, e cioè tutte le volte che si verifichi, in concreto, il caso o, come si

Caratteristiche della norma

suol dire, la *fattispecie astratta* in essa disciplinata. Un esempio può forse aiutare a chiarire questo facile concetto. L'art. 2043 c.c. stabilisce che chiunque leda un diritto di un altro soggetto provocandogli un danno è tenuto a risarcire i danni cagionati. Tale proposizione, così come riassunta in modo peraltro incompleto, costituisce la regola. Essa, infatti, impone a tutti i cittadini di non ledere i diritti altrui e, nel caso di violazione, sancisce la conseguenza risarcitoria a carico di chiunque commetta l'atto lesivo (*generalità*), e tutte le volte che tale atto venga commesso (*astrattezza*). Siffatta previsione normativa, proprio per i suoi caratteri di generalità e astrattezza, viene definita, come già accennato, *fattispecie astratta*; se, poi effettivamente, una persona ponga in essere un atto col quale leda i diritti altrui, restando assoggettato alla conseguenza prevista dalla norma, il suo gesto viene definito fattispecie concreta.

I caratteri in esame – e cioè, appunto, quelli della generalità e dell'astrattezza – distinguono i precetti normativi da altri tipi di precetto, come ad esempio quelli derivanti da sentenza o da atto amministrativo, che, di norma, riguardano fattispecie specifiche e ben individuate: ad esempio, l'atto col quale la pubblica amministrazione, per realizzare un'opera pubblica (una strada, una scuola, ecc.) espropria determinati beni di proprietà di un altro soggetto, si riferisce ad una persona specifica (il titolare, appunto, dei beni oggetto di espropriazione, alla quale l'atto è diretto); allo stesso modo, la sentenza del giudice che condanni un soggetto a pagare una determinata somma è anch'essa riferita ad una persona particolare. In entrambi i casi, il comando promanante dall'atto amministrativo e dalla sentenza – che, correlativamente, impone un obbligo di comportamento a carico del destinatario – vincola solamente le persone indicate nell'atto ed è passibile di essere applicato, una sola volta, unicamente a loro riguardo. Peraltro, non tutti gli atti amministrativi hanno contenuto specifico: esistono atti amministrativi (e cioè atti promananti dalla pubblica amministrazione, la quale è costituita da quegli enti incaricati di attuare interessi di tipo generale), che sono dotati dei caratteri della generalità e dell'astrattezza e che impongono vere e proprie norme: tali sono i c.d. regolamenti che, infatti, proprio perché pongono in essere norme giuridiche, sono considerati fonti del diritto (v. paragrafi successivi).

2. *Gli strumenti di attuazione della norma*

Di regola, il precetto sancito da una norma giuridica è anche corredato di strumenti volti a garantirne l'osservanza: essi sono costituiti da *mezzi di coazione* o da *sanzioni* che l'ordinamento commina in danno del soggetto renitente. Tali strumenti sono finalizzati o ad assicurare,

anche attraverso l'uso della forza, l'effettiva adozione, da parte dei cittadini, dei comportamenti imposti dalla disposizione normativa, o ad indurre comunque lo spontaneo rispetto di quest'ultima. Essi sono costituiti:

a) *dalla pena o dalla sanzione*, e cioè dalla minaccia di una privazione da infliggere a colui che violi i precetti della norma. Essa può consistere nella privazione di una libertà personale: ad esempio, la libertà di movimento del soggetto cui è comminata (come nel caso della detenzione), ovvero la libertà di intraprendere determinate attività lavorative o anche di concludere validi contratti con altri soggetti privati (v. l'istituto della *interdizione legale* di cui si tratterà nei prossimi paragrafi). Può poi essere data da una *sanzione pecuniaria* e cioè dalla inflizione dell'obbligo di pagare una somma di danaro.

Di regola, le pene devono essere scontate in favore dello Stato o di un'autorità pubblica e sono comminate quando la norma di comportamento violata sia posta a tutela di interessi considerati di rilievo generale.

Strumenti di
attuazione della
norma

Anche nel campo del diritto privato, che come vedremo disciplina i rapporti tra soggetti privati, sono previsti strumenti di attuazione della norma. Essi non seguono lo schema della pena da pagare in favore dello Stato o di altra autorità pubblica perché, di regola, le norme che li prevedono non coinvolgono interessi di tipo generale. Essi sono costituiti:

a) *dall'invalidità*, che priva di efficacia i contratti o gli atti di autonomia che sono assunti dai consociati in violazione di precetti normativi;

b) *dai mezzi ripristinatori*, che ricostituiscono la situazione di fatto preesistente alla modifica che un soggetto abbia compiuto con una propria azione contraria al comando di legge. È ad esempio il caso della tutela del possesso. Il possesso, come si illustrerà più compiutamente di seguito, è costituito dall'esercizio di un diritto: chi esercita, ad esempio, il diritto di proprietà e cioè si comporta come proprietario di un determinato bene, è possessore di quel diritto. Nessuno può arbitrariamente turbare il possesso altrui: questa è una regola di comportamento e, dunque, una norma giuridica. Se taluno, violando il precetto, sottragga il bene al suo legittimo possessore o comunque arrechi molestie allo stesso, in presenza di determinate condizioni stabilite dal codice, ha l'obbligo di reintegrare il soggetto leso nella sua situazione precedente. In tal caso, lo strumento di attuazione del comando di legge è costituito da una misura reintegratoria;

c) *da strumenti risarcitori*. Quando non è possibile il ripristino, l'autore dell'azione illecita è obbligato a riparare, con una somma di danaro e dunque per equivalente, tutti i pregiudizi (e cioè tutti i danni, di

qualunque genere) provocati al soggetto leso. L'impossibilità del ripristino può essere di tipo materiale, quando non è più possibile fisicamente ricostituire lo *status quo ante*, ovvero di tipo giuridico, quando l'ordinamento vieta che l'attuazione del precetto sia garantita da una misura ricostruttiva e impone, invece, una riparazione per equivalente dell'interesse leso dal comportamento contrario alla norma;

d) *dalle pene private*: è possibile che una pena pecuniaria debba essere espiata a vantaggio di un soggetto privato – di norma il soggetto leso dal comportamento illecito altrui – piuttosto che dello Stato: in tal caso, essa viene, appunto, definita *pena privata*. Nel diritto romano, ad esempio, la commissione di un illecito civile comportava risarcimenti pari al doppio ovvero al triplo o al quadruplo del danno provocato al soggetto leso e, dunque, assolveva a funzione eminentemente penale. Il concetto di danno punitivo (*punitive damages*) è, inoltre, ampiamente diffuso nella cultura giuridica anglosassone. Nel nostro ordinamento, un esempio può essere dato dal risarcimento dei c.d. *danni morali* (art. 2059 c.c.): quando la lesione di un interesse privato è particolarmente grave e lede interessi meritevoli di speciale tutela, l'ordinamento impone, a chi li ha lesi, non solo di riparare il danno – e cioè di ricostituire la situazione patrimoniale del soggetto offeso così com'essa era prima dell'illecito – ma anche di risarcire ulteriori danni detti morali, con i quali si attua una sanzione a carico dell'autore dell'illecito medesimo.

Norme
imperfette

La sanzione e ogni strumento di attuazione del precetto sancito dalla norma contribuiscono a completare il dettato normativo. Essi sono dettati da disposizioni che si definiscono *secondarie* perché la loro efficacia è subordinata alla presenza di una disposizione *primaria*, appunto il comando, dalla cui violazione discende l'applicazione della sanzione medesima. Secondo la dottrina, possono poi esistere anche norme che, pur imponendo un precetto, non sono tuttavia assistite da alcuna sanzione: esse, proprio per questo motivo, sono dette *norme imperfette*.

In quanto assistita da una sanzione, la norma assume i caratteri della *giuridicità* e si distingue da altri tipi di norme (come quella morale o religiosa), il rispetto delle quali è invece garantito da altri strumenti, quali ad esempio la riprovazione sociale o la pena spirituale. Ciò peraltro non vuol dire necessariamente che le regole non giuridiche siano assistite da un corredo di sanzioni dotato di un minor grado di efficienza. Basti al riguardo evidenziare che, in determinati ambienti (si pensi ad alcuni settori economici o professionali) e in determinate civiltà giuridiche (quale ancora oggi quella orientale), la riprovazione morale o il discredito sociale vengono percepiti dai cittadini come sanzioni molto gravi, anche per le ulteriori conseguenze che esse possono comportare, come ad esempio l'esclusione dagli ambienti nei

quali il cittadino medesimo svolge la propria attività lavorativa o coltiva i propri interessi di tipo esistenziale.

3. *L'applicazione degli strumenti di attuazione del precetto e il principio di legalità*

L'applicazione della sanzione o degli effetti giuridici previsti da una norma viene garantita attraverso un atto che si chiama *sentenza*. Esso, nelle esperienze giuridiche occidentali, è adottato da soggetti che compongono un corpo o un potere autonomo: i giudici. La sentenza rappresenta l'applicazione, al caso concreto, delle conseguenze che la legge riconnette alla fattispecie astratta. Essa, dunque, dal punto di vista sia logico che cronologico, segue la disposizione normativa: costituisce, infatti, una sua mera attuazione. Ciò significa che la sentenza, almeno in via di principio, applica una regola che è ad essa preesistente; significa, in altre parole, che i giudici non creano la norma ma si limitano ad attuarla. In ciò consiste quello che viene normalmente definito *principio di legalità*. Tale principio non è però assoluto. L'applicazione di una norma presuppone infatti la sua interpretazione (v. paragrafi successivi): in tale attività ermeneutica, a volte, il giudice è influenzato da una serie di fattori (la sua formazione culturale ad esempio) che possono condurre, e spesso conducono, a risultati concreti diversi da quelli previsti dall'autorità che ha posto la regola.

Sentenza

In alcuni casi, poi, i giudici possono essere chiamati a giudicare secondo *equità*, e cioè ad applicare, al caso concreto, una regola che non è sancita, con lo strumento della fattispecie astratta, da una norma preesistente, ma che essi stessi creano proprio per quel particolare caso. Ciò però non significa che il principio di legalità sia, in tali ipotesi, del tutto superato. Infatti, anche quando giudicano secondo equità, i giudici non possono violare i principi desumibili dalle norme fondamentali vigenti.

L'insieme delle norme giuridiche forma l'*ordinamento giuridico*, che viene normalmente indicato anche con il termine di *diritto oggettivo*. Il diritto oggettivo, come vedremo, si articola in branche a seconda dell'oggetto della sua regolamentazione.

Diritto oggettivo

Normalmente un insieme di norme che regolano un particolare argomento è chiamato *istituto*: ad esempio, le regole che disciplinano il caso in cui un soggetto non concluda un contratto personalmente, ma ricorra ad una persona che lo sostituisca nella conclusione dell'accordo, costituiscono l'istituto della *rappresentanza*.

4. *Norme a contenuto non precettivo. La funzione promozionale del diritto*

Non tutte le norme che concorrono a formare l'ordinamento rispecchiano però la definizione che è stata data e che, peraltro, risponde ad una risalente tradizione giuridica. E invero, non tutte le norme disciplinano i comportamenti umani e dunque pongono comandi ai cittadini. Ad esempio, molte disposizioni (c.d. *organizzative*) regolano l'organizzazione degli enti pubblici e cioè delle strutture attraverso le quali lo Stato persegue i propri obiettivi.

Norme
definitorie

Altre disposizioni hanno, poi, un contenuto semplicemente *definitorio*, in quanto costituiscono esplicazione di un termine utilizzato in altre disposizioni. L'art. 1470 c.c., ad esempio, definisce la compravendita come il «*contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo*». Esso non impone, direttamente, alcun precetto ma si limita a definire la funzione di quel particolare contratto denominato compravendita. Le *norme definitive* concorrono però alla individuazione del contenuto di altri precetti che presuppongono il concetto da esse definito. Ad esempio, l'art. 1476 c.c. elenca e sancisce gli obblighi posti a carico del venditore (che sono, in sostanza, quello di consegnare la cosa venduta o far in modo che il compratore ne acquisisca il diritto, nonché di garantirne la mancanza di vizi e di diritti altrui): tali obblighi gravano su chi ponga in essere, appunto come venditore, il contratto di compravendita descritto dall'art. 1470 c.c.; il quale, dunque, con la sua definizione, contribuisce ad integrare il precetto posto dall'art. 1476 c.c.

In altri casi, soprattutto nel campo del diritto privato, la norma contempla una fattispecie astratta non allo scopo di imporre un comando e, dunque, una regola di comportamento, bensì per l'opposta finalità di consentire ai privati di esercitare, con effetti giuridici rilevanti, il proprio diritto di autonomia. Così, ad esempio, ciascun individuo può disporre, con testamento, dei propri beni per il periodo successivo alla propria morte, individuando le persone chiamate alla sua successione. Il codice regola l'istituto del testamento attribuendo ad esso efficacia (art. 587 c.c.). Le norme che regolano tale istituto non pongono, dunque, un comando, ma assecondano un'aspirazione ed una manifestazione di volontà di un soggetto privato. Lo schema della norma è comunque rispettato, nel senso che anche in tale ipotesi vengono riconosciute alla verifica di un fatto previsto dalla fattispecie astratta (nella specie il testamento) delle conseguenze giuridiche, anche se non di tipo sanzionatorio.

Distinzione tra
norme

Proprio per evidenziare il diverso contenuto e significato che può assumere una norma, si può, dunque, ancora attribuire valore alla di-

stinzione tra *norme proibitive*, che appunto interdicono l'assunzione di un comportamento; *norme precettive*, che, al contrario, lo impongono, e *norme permissive*, che infine ne consentono l'assunzione. Funzione ancora diversa può essere, inoltre, assegnata alle norme costituenti il c.d. *diritto premiale*, che, anziché punire l'inosservante, premiano chi rispetta la legge o, in alcuni casi, chi semplicemente ammetta di averla violata. Ad esempio, le norme che consentono il c.d. *condono fiscale*.

Diritto premiale

In effetti, da ormai diversi decenni, il nostro ordinamento – come, in generale, quelli occidentali – ha fatto registrare l'introduzione di disposizioni normative a contenuto positivo. Ciò è soprattutto dovuto al temperamento che, appunto nell'esperienza occidentale, l'idea liberale ha subito ad opera di concezioni politiche a contenuto più o meno marcatamente sociale.

In effetti, l'idea classica di stampo liberale, di cui il moderno concetto di norma giuridica e di ordinamento è pur sempre figlio, assegnava allo Stato solamente talune funzioni di salvaguardia dell'ordine pubblico (interno e internazionale): in tale ottica, tutti i comportamenti che non fossero contrastanti con la descritta esigenza venivano considerati leciti e ammessi. In altre parole, secondo tale teoria, ciò che non è vietato è da ritenere permesso. Dunque, l'ordinamento conosce solo due paradigmi normativi: il divieto (che è eccezionale) e la libertà (che è, invece, la regola: da cui appunto la denominazione *liberale* dell'ideale in esame). Tale concezione, negli ultimi decenni, è stata però modificata da una diversa impostazione di tipo sociale che non è fondata sul solo binomio libertà\divieto, ma che utilizza le norme giuridiche al fine di *promuovere* l'effettivo acquisto ed esercizio dei diritti da parte dei cittadini. Di fondamentale rilievo, in tale ottica, è ad esempio la previsione dell'art. 3, 2° comma, Cost., secondo cui «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Tale disposizione evidenzia come all'ordinamento sia oggi assegnata una funzione anche *promozionale*: le norme sono utilizzate non solo in funzione di divieto di comportamenti ritenuti contrastanti con le esigenze di garanzia dell'ordine pubblico, ma come strumento per attribuire ai cittadini *diritti a contenuto positivo*, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale e di effettiva libertà. L'ordinamento sociale persegue, dunque, una funzione che è, altresì, *promozionale*; il che determina che il contenuto delle disposizioni normative, da negativo (fondato cioè sul divieto), può tramutarsi anche in positivo e cioè può essere costituito da una specifica posizione di diritto del cittadino rispetto a prestazioni e riconoscimenti di prerogative, finalizzate al raggiungimen-

to degli obiettivi sociali riassunti dalla previsione costituzionale sopra riportata.

5. La derogabilità della previsione normativa. Le norme speciali e le norme eccezionali

Tutti i tipi di norma indicati sono pur sempre disposizioni normative, atteso che partecipano della più generale funzione che l'ordinamento persegue, e cioè la regolazione di un corpo sociale organizzato e dunque di una società.

Ciò significa che le norme possono perseguire, nell'ambito di tale generalissima funzione, obiettivi e finalità differenti.

Nel campo del diritto privato, ad esempio, può dirsi che la funzione preminente perseguita dall'ordinamento sia quella della regolamentazione dei conflitti di interesse che sorgono o che potrebbero sorgere tra privati cittadini, e che riguardano determinati beni della vita. Data la scarsità di tali beni, è possibile che tra due o più cittadini possa sorgere un conflitto a riguardo di chi possa soddisfare il proprio interesse. Il diritto privato, con le sue regole e con il suo principale strumento, che vedremo essere il rapporto giuridico, risolve tali contrapposizioni, stabilendo chi (e in quali termini) si trovi nella condizione di poter realizzare l'interesse in questione.

Norme
derogabili

Peraltro il nostro ordinamento giuridico, come tutti gli altri, non esclude che il conflitto tra privati possa essere regolato autonomamente dagli stessi interessati. Sicché molteplici norme giuridiche sono *derogabili*, nel senso che i soggetti possono stabilire di adottare, nei loro rapporti, anche una regola difforme da quella legale. In tali casi, secondo la terminologia corrente, la norma si chiama *dispositiva*, quando pone una regola che si applica se non derogata dalle parti, o *suppletiva*, quando la regola è lasciata alla libera determinazione dei soggetti titolari degli interessi, e l'ordinamento provvede solamente, in via appunto di supplenza, se la regola privata manchi.

Norme cogenti

Le norme che non ammettono deroghe sono invece chiamate *cogenti*.

Rilevante anche a fini pratici è, infine, la distinzione tra norme generali, speciali ed eccezionali.

Norme generali,
speciali,
eccezionali

Le norme *speciali* sono quelle che si applicano soltanto ad una determinata materia o ad una determinata categoria di soggetti. Ad esempio: le norme sul fallimento del debitore insolvente, e cioè di colui che non può far fronte ai propri debiti, si applicano solamente a coloro che rivestono la qualità di imprenditore commerciale non piccolo, e dunque sono norme speciali. Tali norme sono pur sempre dotate del carattere della

generalità e astrattezza, nel senso che si applicano a *tutti gli imprenditori insolventi*, e non dunque a soggetti ben individuati.

Sono invece *generali* le norme che non subiscono una riduzione, oggettiva o soggettiva, del loro campo di applicazione.

Le norme sono infine *eccezionali* quando il loro contenuto si ispira ad un principio contrastante con quello generale che è sotteso a tutte le altre norme che regolano una determinata materia. Ad esempio, nei rapporti tra privati, nessuno può, con un proprio atto unilaterale, modificare il patrimonio altrui, senza che l'interessato vi acconsenta: nessuno può, in termini pratici, acquistare un bene altrui senza che il proprietario decida di venderlo. Questa regola, detta della *relatività delle sfere giuridiche*, è una concreta applicazione del principio di autonomia e di libertà del soggetto. L'enfiteuta, che come vedremo è il titolare di un diritto reale limitato, è però autorizzato a comprare, attraverso l'esercizio del c.d. *diritto di affrancazione*, il bene dal proprietario, pagando un prezzo determinato dalla legge, anche senza o contro la volontà di quest'ultimo. È questa un'eccezione alla regola: la norma che disciplina l'affrancazione è dunque norma eccezionale. Le norme eccezionali sono assoggettate ad un particolare regime: ad esempio sono applicabili nei soli casi previsti dalla legge.

6. Le clausole generali e la certezza del diritto

Si è già evidenziato che le norme sono costituite da fattispecie astratte cui sono ricondotte conseguenze giuridiche. Esse, ad esempio, impongono una regola di comportamento ai cittadini, e sanciscono la sanzione, cioè la punizione in ipotesi di inosservanza. La tecnica con la quale viene redatta una norma è generalmente di tipo *casistico o regolamentare*; la disposizione, infatti, individua e prevede, in modo più o meno analitico, la fattispecie astratta, descrivendo specifici fatti o comportamenti cui sono riconnesse le conseguenze giuridiche. Tale tecnica chiaramente costituisce un vincolo per il giudice, il quale, se nel caso concreto manchi uno o più presupposti previsti dalla fattispecie astratta, non potrà evidentemente applicare la norma e far dunque discendere le conseguenze da essa contemplate.

Il legislatore moderno utilizza però anche una diversa tecnica di redazione delle norme, quella c.d. delle *clausole generali*. È bene subito chiarire che anche tali clausole regolano fattispecie astratte, che però non sono dettagliatamente precisate dal legislatore, ma sono in un certo senso incomplete, perché hanno un contenuto generico che deve essere specificato, in concreto, dal giudice in sede applicativa.

Ad esempio, molte disposizioni del codice civile stabiliscono che le parti che stipulano un contratto devono comportarsi, nella fase delle

Tecnica di
redazione della
norma

trattative come in quella della sua esecuzione, secondo *buona fede*. Il comportamento dunque che i contraenti devono osservare non è precisato nel suo contenuto e non è dettagliatamente individuato.

Altra clausola generale è quella dell'*ordine pubblico*. L'ordinamento giuridico vieta una serie di contratti attraverso delle norme imperative che ne stabiliscono la nullità. Esso però sancisce la nullità anche dei contratti contrari all'ordine pubblico, e cioè a quei principi che, pur non essendosi tradotti in specifiche disposizioni di divieto, sono comunque deducibili dai valori ispiratori dell'intero ordinamento giuridico e sono considerati inderogabili.

Le clausole generali sono pertanto definite *norme-valvola*, perché assicurano la completezza dell'ordinamento. Data la difficoltà per il legislatore di prevedere ed elencare ogni comportamento che potrebbe considerarsi rilevante per il diritto, viene lasciato al giudice il potere di completare la disposizione di legge, specificandone il concreto contenuto.

Ciò però non contrasta con il principio di legalità. La clausola generale è pur sempre costituita da un contenuto o da un nocciolo normativo che vincola l'interprete. Il concetto di buona fede, infatti, individua con chiarezza un modello etico ispirato a canoni di lealtà: il giudice dunque ha solamente il compito di individuare in concreto quei comportamenti non rispondenti a tale modello, il quale è comunque sancito dalla norma.

Il contenuto delle clausole generali è però *elastico*. Anche qui bisogna intendersi. Tutte le norme possiedono un certo grado di elasticità: pur in mancanza di modifiche del suo testo, il contenuto della disposizione normativa può variare in conseguenza dell'introduzione di nuove disposizioni, soprattutto se di portata generale.

Le clausole generali sono però dotate di un più elevato grado di modificabilità, proprio per la loro formulazione aperta e generica.

Senza dubbio il ricorso alle clausole generali può, in alcuni casi, contrastare con il principio della *certezza del diritto*, pure accolto nel nostro ordinamento.

Tale espressione è invero polisensa e molteplici sono le accezioni che possono ad essa attribuirsi. In senso oggettivo e tradizionale essa significa che la norma deve essere intellegibile e conoscibile prima della sua applicazione, e ciò anche in considerazione del fatto che il nostro ordinamento accoglie la regola secondo cui *ignorantia legis non excusat*, sicché nessuno può sottrarsi alle conseguenze collegate da una norma ad un suo comportamento, invocando la mancata conoscenza della disposizione. Dal che naturalmente deriva la necessità di sancire, a garanzia dei cittadini, norme che siano da tutti conoscibili. La certezza del diritto è poi un valore ancillare all'osservanza del principio di legalità, cui già sopra si è fatto riferimento.